

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Relatori: BERNINI BOVICELLI, per la I Commissione; CORSARO, per la V Commissione

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 29 aprile 2009

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli votati)

CAPO III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 38.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Al comma 1, capoverso «ART. 9», comma 1, dopo le parole: è destinata annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento delle risorse di tale Fondo.

Commissione	Governo

38. 1. (ex 38. 1.) Paladini, Mura, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 9», comma 1, alinea, dopo le parole: i quali attuino aggiungere le seguenti: iniziative poste in essere dal datore di lavoro o.

38. 2. (ex 38. 7.) Ravetto.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso «ART. 9», comma 3, sostituire le parole: ovvero disabili con le seguenti: fino a dodici anni di età o fino a quindici in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

38. 3. (ex 38. 8.) Tassone, Galletti, Ciccanti, Capitano Santolini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 38)

* * *

ART. 40.

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 40)

* * *

ART. 41.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 41)

CAPO IV

GIUSTIZIA

ART. 43.

*(Disposizioni concernenti
la Corte dei conti).*

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sopprimerlo.

43. 1. (vedi 43. 1.) Palomba, Borghesi,
Cambursano, Favia, Pisicchio.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sopprimere il comma 1.

43. 2. (vedi 43. 2.) Palomba, Borghesi,
Cambursano, Favia, Pisicchio.

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Contenzioso pensionistico).*
— 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole: "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70" sono soppresse.

2. Le controversie sui ricorsi in materia di pensione precedentemente assegnati alla Corte dei conti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono di competenza del Tribunale in funzione di giudice del

Commissione	Governo

lavoro e si applicano pertanto le norme di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile. »

43. 3. (vedi 43. 3.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 43)

* * *

ART. 44.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.
***44. 1.** (ex 44. 1.) Tassone.
Sopprimerlo.
***44. 2.** (ex 44. 2.) Lo Moro.
Sopprimerlo.
***44. 3.** (ex 44. 3.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.
44. 4. (ex 44. 4.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.
44. 5. (ex 44. 5.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 3.

44. 6. (ex 44. 6.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

* * *

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il venti per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Commissione	Governo

44. 10. (ex 44. 11.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

* * *

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 4.

44. 11. (ex 44. 7.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 44)

* * *

ART. 45.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

45. 1. (vedi 45. 1.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Commissione

Governo

Al comma 1, dopo le parole: giurisdizioni superiori aggiungere le seguenti: nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

45. 2. (ex 45. 2.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la piena applicazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel giudizio.

45. 3. (ex 45. 3.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , in quanto compatibili.

***45. 16.** Gibiino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , in quanto compatibili.

***45. 17.** Zaccaria.

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della tutela, aggiungere la seguente: anche.

Commissione

Governo

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: informatiche aggiungere le seguenti: e telematiche.

45. 4. (ex 45. 7.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

45. 5. (ex 45. 4.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1), con i seguenti:

1) provvedendo a razionalizzare la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle altre giurisdizioni sulla base del criterio di alternatività fra azione di annullamento e azione di solo risarcimento del danno;

1-bis) introducendo, nel caso di azione di solo risarcimento proposta in materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il potere del giudice di disapplicare l'atto lesivo ai soli fini del risarcimento del danno;

1-ter) stabilendo che, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, la tutela del diritto soggettivo compreso dall'atto amministrativo appartenga al giudice ordinario che può provvedere anche all'annullamento dell'atto lesivo;

1-quater) assicurando l'effettività della tutela sulle questioni attinenti alla giurisdizione escludendo ogni preclusione derivante da pronunce implicite;

1-quinquies) ricomprendere fra le questioni attinenti alla giurisdizione la violazione dei principi del giusto processo.

45. 6. (ex 45. 18.) Nannicini.

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere in fine, le parole: assicurando il principio della concentrazione delle tutele

Commissione	Governo

Commissione

Governo

in conformità ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 28 aprile 2004.

45. 7. (ex 45. 5.) Ferranti, Samperi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera b), numero 2, aggiungere in fine, le parole: assicurando adeguati strumenti di esecuzione delle decisioni e delle misure adottate.

45. 8. (ex 45. 8.) Ferranti, Zaccaria, Amici.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

45. 9. (ex 45. 6.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: revisione e.

45. 10. (ex 45. 9.) Ferranti, Zaccaria, Amici.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e dei relativi termini *aggiungere le seguenti:* determinandone gli effetti, alla luce dei principi dell'unità della giurisdizione e dell'effettività della tutela.

45. 11. (ex 45. 12.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno; nello stesso termine decadono gli effetti della misura cautelare concessa, salvo il rinnovo della stessa;

3) in caso di presentazione di istanza cautelare *ante causam*, non sia rimesso alla disponibilità dalla parte ricorrente che ha presentato l'istanza, il termine di efficacia della misura cautelare concessa, che comunque non può essere superiore a quindici giorni;

Commissione	Governo

45. 12. (ex 45. 13.) Zaccaria, Amici.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

45. 13. (vedi 45. 19.) Nannicini.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

45. 14. (vedi 45. 15.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, sopprimere il quinto, il sesto e il settimo periodo.

45. 15. (vedi 45. 17.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 45)

ART. 46.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
***46. 1.** (ex 46. 1.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
***46. 2.** (vedi 46. 3.) Ferranti, Samperi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale norma si applica anche per la procura separata.
46. 3. (ex 46. 5.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«La procura separata generale o speciale può essere apposta anche su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».

Commissione	Governo

46. 4. (ex 46. 4.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 15, capoverso « ART. 115 », primo comma, sopprimere la parola: costituita.

46. 5. (ex 46. 7.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

* * *

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

Commissione	Governo

19-bis. All'articolo 137, ultimo comma, del codice di procedura civile la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto ».

46. 100. Le Commissioni.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 46)

* * *

ART. 47.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Commissione	Governo

1-bis. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere ».

47. 1. (ex 47. 1.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: le osservazioni aggiungere le seguenti: ed eventualmente le perizie.

47. 2. (ex 47. 2.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 8, capoverso ART. 257-bis, sopprimere il settimo comma.

47. 3. (vedi 47. 3.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 13, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: o di qualsiasi altro provvedimento.

47. 4. (ex 47. 4.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 23.

47. 5. (ex 47. 9.) Vietti, Tassone, Manino, Galletti, Ciccanti, Rao.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 47)

* * *

ART. 48.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 48)

ART. 49.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile).

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 540-bis con il seguente:

Commissione

Governo

« ART. 540-bis. — *(Integrazione del pignoramento).* — Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento il giudice dichiara l'estinzione del procedimento ».

49. 1. (ex 49. 1.) Ferranti, Cavallaro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 49)

* * *

ART. 50.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

Al comma 1, capoverso ART. 614-bis, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: mentre si applicano anche agli obblighi di fare fungibili difficilmente attuabili; in tal caso il giudice definisce le modalità di attuazione, eventualmente determinando anche il soggetto dovrà attuarli in sostituzione ed a spese dell'obbligato.

Commissione

Governo

50. 1. (ex 50. 1.) Palomba, Favia, Piscichio, Borghesi, Cambursano.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 50)

ART. 52.

(Procedimento sommario di cognizione).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 52)

* * *

ART. 53.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

Al comma 2, capoverso ART. 81-bis, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: quando provvede sulle richieste istruttorie.

Commissione	Governo

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: degli incumbenti con le seguenti: ed eventualmente degli incumbenti.

53. 1. (ex 53. 1.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 81-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: quando provvede fino a: del processo con le seguenti: richiesta la collaborazione dei difensori delle parti costituite, determina fin dalla prima udienza, il calendario del processo, sia per ciò che attiene le allegazioni sia le deduzioni istruttorie, tenuto conto della complessità della causa e dell'urgenza della trattazione.

Commissione	Governo

53. 2. (ex 53. 2.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice, consiste nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e delle norme o dei motivi di diritto rilevanti ai fini della decisione. La sentenza può essere motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il semplice riferimento a precedenti conformi dell'ufficio, purché passati in giudicato ».

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

53. 3. (ex 53. 3.) Vietti, Tassone, Man-
nino, Galletti, Ciccanti, Rao.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 53)

* * *

ART. 55.

*(Delega al Governo per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili).*

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole da: che sono resi fino alla fine del
comma con le seguenti: . Ciascuna Com-
missione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione
degli schemi dei suddetti decreti, indi-
cando specificatamente le eventuali osser-
vazioni. Il Governo, tenuto conto dei pa-
reri di cui al presente comma, entro
quarantacinque giorni dalla data di
espressione del parere parlamentare, ri-
trasmette alle Camere, con le sue osser-
vazioni e con eventuali modificazioni, i
testi per il parere definito delle Commis-
sioni parlamentari competenti, da espri-*

mere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

Commissione

Governo

55. 1. (ex 55. 1.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Commissione

Governo

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

55. 2. (ex 55. 3.) Ferranti, Capano, Tenaglia.

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.

Commissione

Governo

55. 3. (ex 55. 4.) Ferranti, Capano, Tenaglia.

* * *

Al comma 4, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: , restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.

Commissione

Governo

55. 4. (ex 55. 5.) Capano, Ferranti.

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: , ovvero titolo II del codice di procedura civile.

55. 5. (ex 55. 6.) Capano, Ferranti.

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) nella riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) il legislatore delegato deve comunque far salve le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano attività processuali delle parti o del giudice finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme del rito a cui il procedimento della legislazione speciale viene ricondotto;

Commissione	Governo

55. 6. (ex 55. 7.) Capano, Ferranti.

* * *

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: di procedure concorsuali,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'unificazione di tutti i modelli processuali in materia di procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare come riformulata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

Commissione	Governo

55. 7. (ex 55. 2.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: di famiglia aggiungere le seguenti: , riconducendo il rito per il divorzio a quello di separazione,.

55. 8. (ex 55. 8.) Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2), e 3) della lettera b) è applicabile anche alle cause già pendenti alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi, previa pronuncia, anche fuori udienza, di ordinanza di mutamento del rito nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

Commissione

Governo

55. 9. (ex 55. 9.) Capano, Ferranti.

* * *

Al comma 5, sostituire la parola: 33 con la seguente: 24.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: 33 con la seguente: 24.

55. 10. (ex 55. 14. e 55. 15.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riasunzione. È altresì abrogato l'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Commissione

Governo

55. 11. (ex 55. 10.) Capano, Ferranti.

Commissione

Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

55. 12. (ex 55. 11.) Capano, Ferranti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rinvii alle norme abrogate del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, contenuti nelle disposizioni del medesimo decreto rimaste in vigore, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del codice di procedura civile.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

55. 13. (ex 55. 16.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 55)

* * *

ART. 57.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 57)

* * *

ART. 59.

(Disposizioni transitorie).

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Sopprimere il comma 5.

59. 1. (ex 59. 1.) Capano, Ferranti.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 59)

ART. 61.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 61)

* * *

ART. 62.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 62. — *(Disposizioni in materia di concordato).* — 1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma ».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima ».

Commissione	Governo

62. 1. (ex 62. 1.) Ferranti, Cavallaro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 62)

ART. 63.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 63)

* * *

ART. 64.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 64)

* * *

ART. 65.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 65)

* * *

ART. 66.

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 66)

ART. 67.

*(Semplificazione delle procedure
per l'accesso al notariato).*

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato ai concorsi notarili banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed altresì a concorsi notarili precedenti, ove siano state impugnate le relative graduatorie e i cui giudizi siano tuttora pendenti. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

5. I candidati di cui al comma 4 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori dei concorsi sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Commissione	Governo

67. 1. Marinello.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale

degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004.

5. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Commissione	Governo

67. 2. (vedi 67. 6.) Mazzocchi.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato ai concorsi notarili indetti con decreti del direttore generale della giustizia civile del 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004; del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002; del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001; del 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999; dell'11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998.

Commissione	Governo

67. 3. (vedi 67. 5.) Di Caterina.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

11. Per il periodo di cui al comma 10, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

12. Per il periodo di cui al comma 10, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma 11.

13. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Commissione	Governo

67. 5. (ex 67. 10.) Vannucci, Capodicasa.

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.

11. All'onere derivante dal comma 10, valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Commissione	Governo

67. 6. (ex 67. 8.) Vannucci, Capodicasa.

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, per ciascuno

degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.

11. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

12. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma 11. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-

cembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

67. 7. (ex 67. 9.) Vannucci, Capodicasa.

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, in via transitoria per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.

11. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

67. 8. (ex 67. 7.) Vannucci, Capodicasa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 67)

ART. 68.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 68)

* * *

CAPO V

PRIVATIZZAZIONI

ART. 72.

(Società pubbliche).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 72)

